

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Milano, 18 marzo 2022

Oggetto: Consultazione sulle modifiche al Regolamento Intermediari

Egregi Signori,

desideriamo innanzitutto esprimere il nostro ringraziamento per l'opportunità di partecipare con le nostre osservazioni alla consultazione relativa alle modifiche del Regolamento Intermediari, adottato con Vostra delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Il documento posto in consultazione riguarda l'adeguamento nazionale alla direttiva (Ue) 2021/338 che modifica Mifid ii nell'ambito del Capital Markets Recovery Package, agli atti delegati di implementazione delle normative Mifid ii, Ucits e Idd in tema di finanza sostenibile, nonché alla direttiva (Ue) 2019/2034 che modifica Mifid ii in materia di reverse solicitation. ulteriori interventi di modifica.

La nostra prima osservazione riguarda le modifiche all'Art. 162 che disciplina le regole generali di comportamento dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziari.

Al comma 1, dopo aver disposto che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo, si legge che “nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi e rispettano in particolare i seguenti principi”.

il periodo, nella parte sottolineata, appare incompleto.

Il commento pubblicato a lato dell'articolo illustra che la modifica del comma 1 è proposta al fine di allineare la disposizione alla corrispondente previsione di cui all'art. 158, comma 1, prevista per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il riferimento all'art. 158, comma 1, risulta da un lato superfluo poiché ripropone l'obbligo di osservare le disposizioni adottate dall'Organismo, disposizione già contenuta tra le regole generali dell'art. 162; dall'altro appare, a nostro avviso, inopportuno prevedere il rispetto delle procedure di

un intermediario abilitato da parte di soggetti ai quali, per loro natura, non può essere conferito alcun incarico da parte degli intermediari abilitati.

Alla luce di quanto affermato, richiediamo di eliminare dal testo la congiunzione “e”, senza aggiungere ulteriori riferimenti all’art. 158 comma 1.

“1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall’Organismo. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi e rispettano in particolare i seguenti principi:”

§ § §

L’art. 171, dedicato alla valutazione di adeguatezza, al comma 3 dispone che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria debbano dotarsi delle procedure idonee per assicurare di essere in grado di comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari selezionati per i clienti, inclusi i fattori di sostenibilità.

Si estendono quindi ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria gli obblighi previsti per gli intermediari ai sensi dell’art. 54, par. 9, del regolamento delegato 2017/565, come modificato dal regolamento delegato 2021/1253.

Tali informazioni sono rese disponibili agli intermediari distributori a cura degli intermediari produttori ai sensi dell’art. 68, comma 2bis:

“Gli intermediari produttori presentano i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente”.

L’adempimento all’obbligo previsto all’art. 171, comma 3, da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è condizionato dalla disponibilità di ogni informazione utile alla conoscenza delle caratteristiche del prodotto, in particolare in relazione ai fattori di sostenibilità.

A nostro avviso, è quindi utile specificare che, ai fini dell’osservanza del dettato regolamentare, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, che non beneficiano delle informazioni fornite dagli intermediari produttori ai sensi dell’art. 68, comma 2 bis, possano utilizzare sia informazioni pubbliche sia rivolgersi agli intermediari produttori per ottenere le informazioni pertinenti relative ai fattori di sostenibilità dello strumento finanziario.

Di seguito il testo del comma 3 con la modifica da noi proposta in grassetto:

“3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere, la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti, compresi eventuali fattori di sostenibilità, **mediante l'utilizzo di informazioni pubbliche e, se necessario, rivolgendosi agli intermediari produttori**, e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.”

§ § §

Con riferimento all'art. 152, comma 4, la modifica regolamentare intende assicurare che la cancellazione dall'albo, in caso di omesso pagamento del contributo di vigilanza, sia preceduta da una diffida al consulente finanziario moroso che rechi adeguata informativa in ordine al fatto che, decorsi 45 giorni dal termine stabilito per il pagamento, sarà avviata la procedura di cancellazione dal medesimo albo.


Tale diffida, secondo la nuova disposizione, dovrebbe essere trasmessa dall'OCF entro 30 gg. dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento.

Da parte nostra si ritiene non auspicabile un intervento regolatorio finalizzato ad introdurre tale comunicazione di diffida al pagamento da parte dell'Organismo, nel periodo di 45 giorni successivi al termine di pagamento stabilito dallo stesso, in quanto determinerebbe gravosi e significativi oneri sia per l'Organismo stesso, sia indirettamente per i soggetti iscritti all'albo, nonché conseguenze negative per gli stessi interessati che, ad oggi, hanno avuto la possibilità di corrispondere il pagamento nel predetto periodo senza conseguenze negative.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori approfondimenti e, ringraziando per l'attenzione, porgiamo i nostri distinti saluti.

Massimo Scolari

Presidente ASCOFIND

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a cursive 'Scolari'.